

Prot.3203 / B04

Sant'Ilario d'Enza 30-08-2014

Al personale dell'Istituto
Alle RSU di Istituto

Loro Sedi

OGGETTO: Cumulabilità di impiego pubblico e privato- Regime di incompatibilità

Si ritiene opportuno richiamare quanto disposto dalla normativa vigente, per opportuna conoscenza e norma.

In via generale, si rileva che il tema delle incompatibilità è espressamente disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, recettivo delle disposizioni contenute negli artt.60 e ss. del T.U. n.3/57 poi confluite nei commi 7 e 10 dell'art. 508 T.U. 297/94.

Tali disposizioni confermano, quale regola generale, l'obbligo di esclusività ed il correlato divieto di svolgimento di attività extraistituzionali per tutti i pubblici dipendenti.

E' bene però precisare che, pur restando il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica, la cumulabilità di impiego pubblico e privato è parzialmente ammessa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, così come previsto dall'art.53 del D. Lgs. 165/01.

Tale norma (che recepisce quanto disposto all'art.1 co.58 della L.662/1996) prevede, per il dipendente che si trovi in tale posizione contrattuale, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione.

Si rileva, infine, come per gli altri dipendenti, eventuali attività extraistituzionali rappresentino un'eccezione al prevalente e generale principio di incompatibilità e debbano perciò essere autorizzate previa valutazione dei requisiti previsti dalla normativa suesposta.

Si informa il personale interessato che la modulistica per la richiesta di autorizzazione è disponibile presso la Segreteria e sul sito dell'Istituto alla sezione modulistica.

La Dirigente